

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. SVA SCV/464
 riferimento
 allegato
 Trieste,

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 e del Mare**
**Direzione generale per la crescita sostenibile e la
 qualità dello sviluppo**
Divisione V Sistemi di valutazione ambientale
CRESS@pec.minambiente.it

**TRASMESSA UNICAMENTE
 VIA PEC**

oggetto: l'Aggiornamento del Piano di gestione del Rischio alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi orientali (PGRA) (Il ciclo di gestione) ID: 5629 - Verifica di assoggettabilità a VAS consultazione soggetti competenti in materia ambientale ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.lg. 152/2996 e s.m.i. – Rif. pratica SCV 464.

Con riferimento alla Vostra nota di data 18.01.2021 pervenuta al Prot. n. 2523 di stessa data, dall'esame della documentazione fornita e in considerazione a quanto richiesto dall'allegato I alla parte II del d.lgs. 152/06, si presenta quanto segue.

Il Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto delle Alpi orientali è lo strumento di attuazione della Direttiva 2007/60/CE Alluvioni che governa il distretto idrografico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.

Il PDGRA costituisce il quadro di riferimento per la valutazione e la gestione delle alluvioni e si fonda sui quattro obiettivi generali definiti dall'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE così delineati:

- OS1 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana
- OS2 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per l'ambiente
- OS3 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per il patrimonio culturale
- OS4 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le attività economiche.

A questi obiettivi afferiscono quattro specifiche tipologie di misure che prevedono:

- *M2 misure di prevenzione*
 divieti per le aree soggette a inondazioni. Ricocalizzazione di recettori. Interventi per la riduzione della vulnerabilità. Prevenzione attraverso modelli e programmi di manutenzione.
- *M3 misure di protezione*
 Gestione dei flussi e della capacità laminante con sistemi naturali. Regolazione della portata con interventi strutturali di laminazione con significativo impatto sul regime idrologico. Opere di mitigazione con costruzione/modifiche/rimozione di opere idrauliche e gestione dei sedimenti. Gestione delle acque superficiali con interventi strutturali per ridurre le aree di allagamento favorendo il drenaggio artificiale o sostenibile. Altre misure includenti programmi e politiche di manutenzione delle opere di difesa.
- *M4 misure di preparazione*

Includono sistemi previsionali, la pianificazione della risposta allo stato di emergenza, l'opinione pubblica e la preparazione alle alluvioni.

- *M5 misure di costruzione e valutazione post evento*

Processi di ritorno alla normalità individuale e sociale, il ripristino ambientale, e lo studio dei fenomeni.

Ai sensi della Direttiva Alluvioni, il Piano prevede un riesame ogni 6 anni, operando un controllo dell'impatto ambientale delle sue misure effettuate in base ai report di monitoraggio. La Variante in argomento riguarda il primo aggiornamento previsto per legge riguardante il periodo 2021 - 2027.

La consultazione di verifica di assoggettabilità a VAS si svolge sul solo documento reso disponibile ai soggetti competenti in materia ambientale costituito dal *Rapporto preliminare* (RP) messo a consultazione dal MATTM.

Il paragrafo 1.4 del RP *Motivazione di applicazione della verifica di assoggettabilità* (a pag. 5) ha motivato la procedura di assoggettabilità a VAS ritenendo il PDGRA riconducibile alla fattispecie delle modifiche minori dei piani ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs 152/2006.

Considerazioni generali

Si prende atto dell'articolato percorso della formazione del documento di Piano e della sua fase di consultazione pubblica svolta ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/60/CE, ma, come evidenziato nel cronoprogramma, rappresentato nella figura 1 del RAP, l'iter intrapreso non presenta mai alcun punto di contatto tra la procedura di VAS e la documentazione di Piano.

Si apprende infatti che le procedure attivate per l'aggiornamento del PGRA 2021-2027, illustrate a pag. 3 del RAP, prevedono il percorso di costruzione del documento di piano successivo alla VAS, con l'adozione prevista entro dicembre 2021.

Si ritiene che questo iter comporti una valutazione parziale e limitata della verifica di assoggettabilità a VAS che non permette di verificare la piena coerenza esterna del PDGRA.

Vista la portata delle azioni soprattutto riferite agli interventi strutturali della macrotipologia *M3 misure di protezione* sarebbe stato sicuramente importante analizzare i documenti di Piano e di Vas contestualmente anche in luce a quanto affermato a pag. 32 del RAP in cui:

-"Si evidenzia che in questa valutazione di coerenza esterna, oltre a numerosi punti di sinergia principalmente con i piani di assetto del territorio, con i piani di tutela delle acque e con i Programmi di sviluppo rurale, sono anche emersi alcuni elementi di possibile interferenza con la pianificazione energetica, paesaggistica e dei trasporti riconducibile rispettivamente ad azioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni, legate rispettivamente all'uso antipiena dei bacini artificiali, agli interventi sul reticolo idrografico e al necessario adeguamento della pianificazione territoriale alle nuove conoscenze.

Va peraltro considerato che le Regioni e Province Autonome, titolari della redazione ed attuazione dei citati strumenti di pianificazione, hanno un ruolo fondamentale nell'elaborazione ed attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni. In tal senso sarà opportuno che nell'attuazione delle misure di Piano le citate Amministrazioni verifichino le possibili interferenze illustrate nel presente paragrafo."

Un'altra considerazione generale viene fatta sui dati utilizzati a riferimento della descrizione delle componenti ambientali che impiega esattamente gli stessi riportati nel Rapporto ambientale del 2015, come ad esempio nella descrizione dei consumi energetici riguardanti dati e tabelle datate 2002-2013, (tabella 62, figure 56, 57, 58, 59) o il censimento della popolazione che risale al 2011 (tabella 54 a pag 94).

Si ritiene che alla base di un aggiornamento del Piano lo stato dell'ambiente non possa figurare già superato, soprattutto in vista della sua vigente proiezione futura di ulteriori sei anni, con un orizzonte temporale previsto dal 2021 al 2027, che richiederebbe un aggiornamento ed una revisione generale più attuale e lungimirante del contesto di riferimento.

Inoltre anche la tabella 25 a pag 42 del RAP, che elenca le fonti utilizzate per selezionare gli obiettivi di sostenibilità associati a ciascun fattore ambientale e socio economico, per la sigla

SNAA indica la fonte della strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, approvato dal CIPE il 2 agosto 2002 ma ormai superato e aggiornato al 2017.

Per quanto riguarda la strategia nazionale si rimanda al sito del MATTM per un'opportuna verifica e adeguamento.

<https://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile-documenti-link-utili>

Anche la tabella 49 riportata a pag 88, 89 non riporta in modo esaustivo le aree protette della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto i Siti Natura 2000 figurano incompleti. Di conseguenza anche la tabella a pag. 50 relativa al *Quadro sintetico delle aree protette destinate per la protezione degli habitat e di specie compresi i siti della Rete Natura 2000* non figura attendibile. Si ritiene particolarmente importate completare l'elenco dei Siti Natura 2000 ricadenti in Regione soprattutto per effettuare una corretta valutazione delle Misure più impattanti del Piano come le *M3 misure di protezione* che prevedono opere strutturali. A tal fine si rimanda alla pagina web di riferimento regionale per un confronto esaustivo:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>

Si osserva che non figurano completi nemmeno gli elenchi delle Riserve e dei Parchi che a parere dello scrivente dovrebbero includere anche le aree naturali statali protette come anche degli altri elementi di pregio ambientale quali biotopi e prati stabili.

In merito al Piano Paesaggistico regionale si osserva che il Rapporto preliminare nella sezione 5.131.1 dedicata ai piani paesaggistici dell'area distrettuale per il paesaggio friulano e giuliano (pag. 119 Figura 62) fa ancora riferimento al Piano Territoriale Regionale PTR del 2007 ormai abrogato e superato dal vigente Piano Paesaggistico Regionale PPR del 2018 a cui bisogna conformarsi.

Di seguito si riporta inoltre quanto osservato da alcuni Servizi in merito alle possibili influenze del PDGRA su degli specifici settori di competenza.

Il Servizio *politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura* della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con nota prot. N 15179 del 02.03.2021 osserva i seguenti punti:

- *2.3.2. Scenari di valutazione degli effetti del cambiamento climatico*
nel paragrafo vengono descritte le proiezioni climatologiche e la pericolosità idraulica dovuta al cambiamento climatico: anche se in senso stretto la materia esula dalle competenze del Servizio, si ritiene che andrebbe preso in considerazione anche l'innalzamento atteso del mare nel corso del XXI secolo, dal momento che il fenomeno influenzerà negativamente il recapito delle acque a mare da parte dei corsi d'acqua; a rigor di logica dovrebbe essere contemplato anche tra i criteri per la realizzazione delle opere di difesa e di manutenzione dei corsi d'acqua, nell'ambito delle linee guida per la manutenzione e la gestione integrata dei corsi d'acqua;
- *4.1 Inquadramento delle procedure VAS effettuate*
Tabella 21 - Indicatori integrati in recepimento delle raccomandazioni del Parere VAS
 - o *Questione:* - il deficit nella fornitura di acqua potabile e a carico del settore agricolo in particolari aree che non dispongono di capacità di regolazione
Indicatore: Famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua
Forse opportuno integrare integratore per la parte agricola;
 - o *Questione:* - le perdite economiche nei settori agricolo, turistico, energetico ed industriale
Indicatore: produttività dei terreni agricoli
Preferibile considerare la redditività delle aziende agricole in senso lato, consentendo in questo modo di ampliare lo spettro a realtà che superano la mera gestione dei seminativi (es. zootecnia);
- *4.2.2. Monitoraggio del contesto*

- in tema di Agricoltura si propone di integrare l'indicatore proposto con la consistenza zootecnica;
- 4.2.3. *Monitoraggio del contributo del PGRA alla variazione del contesto (Contributo)*
In tema di Agricoltura si propone di integrare l'indicatore proposto con la consistenza zootecnica;
 - 5.1.12 *Agricoltura*
a meno che non si faccia riferimento al solo Friuli in senso stretto, modificare tale dizione in "Friuli Venezia Giulia"; parimenti per la superata Friuli-Venezia Giulia; queste situazioni sono evidenti nel paragrafo Irrigazione ma ricorrono anche in altre parti del Rapporto;
 - 6.2. *La valutazione degli impatti*
valutare l'opportunità di inserire una componente ambientale Agricoltura e Foreste nelle tabelle 66, 68 e 69, al pari delle componenti Turismo ed Energia, dal momento che i terreni adiacenti ai corsi d'acqua sono spesso destinati all'agricoltura e sopportano le conseguenze degli interventi; nell'eventualità che la componente proposta sia ricompresa invece nell'ambito Uso del suolo, è comunque opportuno prevedere tra gli Impatti negativi della tabella 65 e seguenti una voce che renda conto dell'interferenza in termini di perdita di produzione agricola, animale o legnosa." -

Per il settore energetico il Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile con nota prot. N. 11805 del 01.03.2021 trasmette le seguenti osservazioni.

-“Correlazioni tra PER e PGRA

Il Piano energetico regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2564 del 22 dicembre 2015, è un piano strategico che non ha interferenze puntuali con singoli progetti e indica, declinandoli a livello regionale, obiettivi nazionali e comunitari nel settore dell'energia. Di conseguenza, l'unica competenza del Servizio energia è segnalare se il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali l'opera risulta in contrasto con le Misure del P.E.R: nessuna Misura risulta essere in contrasto con il Piano in oggetto soggetto a screening di VAS.

Correlazioni tra normativa in materia energetica per le fonti rinnovabili e PGRA

Nell'ambito della normativa italiana in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si deve far riferimento all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. A tale decreto legislativo, è seguito il Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'allegato 3 del D.M. 10/09/2010 in particolare contiene i criteri per l'individuazione di aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Detto allegato specifica che " b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto" ed inoltre "d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela".

Tale allegato 3 esprime quindi il concetto che non possono essere imposti divieti tassativi, le aree non idonee non possono riguardare porzioni significative del territorio né tradursi in fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.

Tale previsione va letta in correlazione alla Misura di Piano del PGRA in oggetto, in particolare a quanto previsto all'Aspetto **M2-Prevenzione – M21 Divieti** "Norme per impedire la localizzazione di nuovi recettori (p.es. nuove edificazioni) in aree soggette a inondazioni, inserite nella pianificazione o regolamentazione dell'uso del suolo".

Lo scrivente Servizio segnala infatti, a tal riguardo, che i divieti di cui al paragrafo precedente devono conciliarsi con le previsioni dell'Allegato 3 del D.M. 10/09/2010 e quindi non dovrebbero essere tassativi, non potrebbero riguardare porzioni significative del territorio né tradursi in fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.

Tale orientamento è infatti motivato dalla necessaria diffusione degli impianti a fonte rinnovabile di cui si dirà nel punto successivo, in modo particolare impianti idroelettrici e fotovoltaici.

Correlazioni tra PNIEC e PGRA

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 è uno strumento fondamentale che segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione. Il Piano si struttura in 5 linee d'intervento, che si svilupperanno in maniera integrata: dalla decarbonizzazione all'efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del mercato interno dell'energia, della ricerca, dell'innovazione e della competitività.

Nel PNIEC vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Nel PNIEC è previsto, nello specifico, che nel 2030 il 30% di consumo finale lordo di energia provenga da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER): di questa percentuale, ben il 55% deve essere consumo di energia elettrica proveniente da impianti fotovoltaici ed eolici.

Ciò detto, il Servizio energia rimarca come la Misura di Piano del PGRA in oggetto, **M2- Prevenzione – M21 Divieti** debba ben contemperare gli obiettivi del PNIEC, non impedendo la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici con criteri tassativi e indiscriminati.”-

Per il settore rifiuti il Servizio *disciplina gestione rifiuti e siti inquinati* della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile con nota prot. N. 11184 del 26.02.2021:

-“ evidenza che nella valutazione della coerenza esterna con Piani/Programmi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riportata nella Tabella 14 del Rapporto preliminare si fa riferimento esclusivamente al Piano di gestione dei rifiuti urbani, attualmente in fase di aggiornamento.

Si ritiene a tal proposito che sia opportuno valutare la coerenza esterna anche con il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con D.P.Reg. 30/12/2016, n. 0259/Pres. nonché con i Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti approvati con D.P.Reg. 19/03/2018, n. 058/Pres..”-

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott.ssa Raffaella Pengue-
documento informatico sottoscritto

Amministrazione competente
Responsabile del procedimento:
Responsabile dell'istruttoria:

Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio valutazioni ambientali
dott. ssa Raffaella Pengue
arch. Maura Simonetti
e-mail maura.simonetti@regione.fvg.it; tel. 0403774429